

# REGIONE SICILIANA - CITTA DI TUSA

Città Metropolitana di Messina

## DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 18

Del 01.09.2020.

OGGETTO: Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 233 comma 3 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

L'anno Duemilaventi il giorno UNO del mese di SETTEMBRE alle ore 19.04 e seguenti, nella solita sala delle adunanze consiliari sita nel Centro Socio Culturale, in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, in sessione ORDINARIA, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, convocato con avvisi scritti e recapitati ai sensi di legge.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	P	A
01	BARBERA PAOLO	PRESIDENTE	Presente in sede	
02	SCATTAREGGIA GIOVANNA TIZIANA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
03	SCIRA MARIANNA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
04	SERRUTO PASQUALE	CONSIGLIERE	Presente in collegamento	
05	SAMMATARO DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
06	MATASSA VINCENZO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
07	SALERNO ROSALIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
08	PISCITELLO TINDARA DORA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
09	TITA TINDARA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
10	VITALE ROSARIA	CONSIGLIERE	Presente in sede	
11	MICELI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente in sede	
12	ALFIERI MARIA DOMENICA	CONSIGLIERE	Presente in sede	

Assegati n. 12 – In carica n. 12 – Presenti n. 12 - Assenti n. --

Risultano altresì presenti: il Sindaco Miceli – il Vice Sindaco Tudisca – Assessore Piscitello.

Risultato legale, ai sensi dell'art. 30 delle L.R. 6/3/1986, n. 9, così come modificato dall'art.21 della L.R. 1/9/93 n. 26 il numero degli intervenuti, presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Barbera Paolo, presente presso la sede comunale.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Testagrossa Anna Angela, presente presso la sede comunale, il quale dà atto che alcuni consiglieri sono presenti in sede e che uno solo di essi è collegato da remoto. Riguardo ai presenti in sede dà atto del rispetto delle misure del distanziamento sociale. Dà atto, inoltre, che in esecuzione dei criteri stabiliti con disposizione del Presidente del Consiglio Comunale n. 1/2020, la seduta si intende effettuata presso la sede del Comune. Il numero dei presenti è stato accertato mediante appello nominale e verifica oculare. Ciascuno dei presenti, su richiesta nominale del Presidente, conferma: a) che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per avere immediata percezione della presenza in remoto del partecipante, visionare gli eventuali atti della riunione, intervenire alla discussione e alla votazione simultanea e palese sugli argomenti all'ordine del giorno nonché per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti; b) di conoscere i contenuti della proposta che di seguito si riporta e dei documenti inerenti per averne ricevuto prima della riunione copia in formato non editabile.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: Scira – Sammataro – Vitale.

Il PRESIDENTE dà lettura del dispositivo della proposta e invita il proponente a illustrare l'argomento.

L'assessore al bilancio PISCITELLO precisa che il D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto la tenuta della contabilità economico patrimoniale in aggiunta alla contabilità finanziaria e che l'Amministrazione intende avvalersi dell'esonero previsto dalla legge per i Comuni fino a 5 mila abitanti.

Il consigliere TITA, capogruppo di minoranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo "Uniti per Tusa" si astiene.

Il consigliere PISCITELLO, capogruppo di maggioranza, chiesta e ottenuta la parola, dichiara che il gruppo "Alleanza per Tusa" è favorevole alla proposta.

Il PRESIDENTE, non avendo alcun altro chiesto di intervenire, mette ai voti la proposta che riporta il seguente risultato: Favorevoli n. 8 – Astenuti n. 4 (cons. Tita, Vitale, Miceli, Alfieri).

Il PRESIDENTE comunica l'approvazione della proposta.

## II CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dai prescritti pareri, resi ai sensi di legge;

Uditi gli interventi;

Visto l'esito dell'eseguita votazione, espressa per alzata di mano e verifica oculare;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa – contabile dall'oggetto: "Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico- patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente e ai sensi dell'art. 233 comma 3 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato".

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142, come recepita con L.R.11 dicembre 1991, n.48;

Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n.44;

Vista la L.R. 5 luglio 1997, n.23;

Vista la L.R. 7 settembre 1998, n.23;

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**DATO ATTO** che sulla predetta proposta di deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett.1), della L.R. 48/91 modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000 hanno espresso i pareri di cui infra;

Proposta di C.C. n. 18 del 26/08/2020

Il Proponente: PISCITELLO ROSARIA

OGGETTO: Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 233 comma 3 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118/2011, come modificato con Decreto Legislativo n. 126/2014, è stata disposta, con decorrenza 1.01.2015, l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 12, del citato Decreto Legislativo n. 118/2011, ai sensi del quale " l'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 2, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, può essere rinviata all'anno 2016";

RICHIAMATO inoltre l'art. 11 bis, comma 4, del citato D.L.vo n. 118/2011, ai sensi del quale "Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016";

DATO ATTO CHE il piano dei conti integrato si compone del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale;

CONSIDERATO CHE:

- l'armonizzazione contabile ha avuto avvio ufficiale il 1° gennaio 2015 dopo un periodo di sperimentazione che ha coinvolto, nel triennio 2012/2014, alcuni Enti territoriali: le criticità emerse durante la fase della sperimentazione hanno portato alla revisione di alcune disposizioni contenute del D.Lgs n. 267/200 e nel D.lgs. n. 118/2011.
- nel D.Lgs n. 126 del 10 agosto 2014 sono contenute le modifiche che sono state operate ed i necessari raccordi tra Testo Unico degli Enti Locali e armonizzazione contabile di cui al D.Lgs n. 118 del 2011. Nel Testo Unico degli Enti Locali viene infatti previsto che:
  - 1) Art. 150 ( Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile): "L'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali è riservato alla Legge dello Stato e stabilito dalle disposizione di principio del presente Testo Unico e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".
  - 2) Art. 151 ( Principi generali) : "1. Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento Unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsione del bilancio sono elaborate sulla delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazione ...(omissis)";
  - 3) Le disposizioni sull'armonizzazione contabile prevedono, tra l'altro, l'adeguamento ai principi contabili generali di cui all'Allegato n. 1, D.Lgs. n. 118 del 2011 nonché ai principi

contabili applicati della programmazione, della contabilità finanziaria, della contabilità economico – patrimoniale e del bilancio consolidato (rispettivamente Allegati n. 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4, D.Lgs. n. 118 del 2011);

RICORDATO che per gli Enti Locali il nuovo art. 233 -- bis del TUEL (introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014 prevede che:

- il Bilancio Consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'Allegato n. 11, D.lgs n. 118 del 2011 e successive modificazioni;
- gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017;

ATTESO, che da una prima lettura combinata del TUEL, del D.lgs. n. 118 del 2011 e da quanto precisato nell'anno 2016 dal Mef/Rgs a seguito dei chiarimenti resi sulla piattaforma Arconet, ne conseguiva che gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti potevano rinviare l'adozione del Bilancio Consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233 –bis Tuel e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto);

APPURATO che il MEF in data 25 aprile 2018, in considerazione della formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL ha comunicato che: gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018 e possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, ricordando che permane comunque l'obbligo di provvedere all'aggiornamento dell'inventario;

ACCERTATO che tale rinvio posticipava all'anno 2019 la possibilità di redigere il Bilancio Consolidato (art. 233 – bis TUEL e Principio Contabile Applicativo n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al Decreto), composto dal solo Conto Economico e Stato Patrimoniale e rappresenta contabilmente la situazione finanziaria e patrimoniale ed il risultato economico dell'attività svolta nell'anno di riferimento dall'Ente capogruppo e dagli Enti e Società che controlla o partecipa;

CONSIDERATO che questo Comune si è già avvalso della facoltà di rinvio all'esercizio 2017 e 2018 della contabilità economico – patrimoniale del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato (ai sensi degli articoli 3, commi 12,11 bis e 4, del D.lgs 118/2011 come modificato dal D.lgs 126/2014);

VISTA la legge n. 58/2019, di conversione con modificazioni del D.L. 30/04/2019 n. 34, il cui art. 15 – quater modifica l'art. 232 comma 2 del D.lgs. 267/2000, il cui testo attuale è "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico – patrimoniale fino all'esercizio 2019";

ATTESO che:

- come riportato nell'art. 15 – quater della legge n. 58/2019, "nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità economico- patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni inferiori a 5.000 abitanti" possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino all'esercizio 2019;
- gli enti che si avvalgono di tale facoltà sono tenuti unicamente ad allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente, trattandosi di una modifica di carattere generale (in quanto diretta variazione dell'art. 232, comma 2, Tuel), la facoltà è attivabile con riferimento al 2019, anche dagli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 comprensivo degli schemi della CEP;

RITENUTO per quanto sopra riportato che il Comune di Tusa, in quanto ente locale con popolazione fino a 5.000 abitanti, può esercitare la facoltà prevista dall'art. 232, comma 2 del

TUEL di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico- patrimoniale ed allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie dell'11.11.2019 ed il relativo allegato A;

VISTO il D.Lgs 267/2000 articolo 233 – bis ( bilancio consolidato) come modificato dal comma 831 della legge n. 145 del 31.12.2018 ( legge di bilancio 2019) ed in particolare il comma 3 “*Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato (...)*”;


RITENUTO provvedere in merito;

#### PROPONE

**DI ESERCITARE**, per le motivazione in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, la facoltà di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ( Niente conto economico – Facoltatività rilevazione ratei e risconti ( è però raccomandata la rilevazione dei contributi agli investimenti); - Facoltatività rilevazione riserve disponibili del patrimonio netto e del risultato di amministrazione; - Integrazione attraverso il piano dei conti integrato senza le scritture in partita doppia – Non compilazione colonna n. 1 – Non indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo per le immobilizzazioni finanziarie, i Crediti e i Debiti ; - Non indicazione degli importi relativi a beni indisponibili per immobilizzazioni materiali);

**DI ESERCITARE**, per le motivazioni in premessa citate e qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 233 comma 3 del TUEL, la facoltà di esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

Il Proponente



## PARERI PREVENTIVI

ai sensi dell'art.53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142 recepito dalla L.R. 11  
Dicembre 1991, n.48 e s.m.i. e attestazione della copertura finanziaria

### SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 26/08/2020

**OGGETTO:** Esercizio facoltà, ai sensi dell'art. 232 comma 2 del TUEL, di esonero dall'obbligo di tenere la contabilità economico – patrimoniale, allegando al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente con le semplificazioni previste dalla normativa vigente ed ai sensi dell'art. 233 comma 3 del TUEL ed esonero dall'obbligo di tenere il bilancio consolidato.

Il sottoscritto Antonietta Alfieri, Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, esprime parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa e attesta, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la compatibilità con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.

Data, 25/08/2020

Il Responsabile dell'Area

Alfieri

La sottoscritta Rag. Alfieri Antonietta, Responsabile dell'Area Amministrativa- Contabile, ai sensi del regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento,  **comporta** (ovvero)  **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole.

Data, 25/08/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Alfieri

Si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 della Legge n. 142/1990, come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000:

Pre Impegno	Impegno	Importo	Codice	Esercizio

data, \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE  
F.to Barbera

Il Consigliere Anziano  
F.to Scattareggia


Il Segretario Comunale  
F.to Testagrossa

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale ed è pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- è stata resa immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 3/12/1991 n. 44;
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 13/12/1991 n. 44;

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Testagrossa)

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art.11 L.R. n.44/91,

giusta attestazione del messo comunale.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
(Dott.ssa Anna A. Tesagrossa)

---